Studio Mantovani & Associati s.s.
Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria

Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Sega D.ssa Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Campostrini Rag. Barbara
Pinzetta D.ssa Luisa
Arvetti D.ssa Nives
Olivetti Dott. Marcello

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Serie 2017 n. 35

INFORMAZIONI E NOVITA' VARIE

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email:**stumant@mantovanieassociati.it**
PEC: **stumant@legalmail.it**
Sito: **www.mantovanieassociati.it**

Mantovani & Associati

Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:

- **Progettazione ed erogazione di:**
  - **Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;**
  - **Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:**
    - **Operazioni societarie straordinarie,**
    - **Predisposizione ed analisi di bilanci,**
    - **Sistemi contabili e finanziari,**
    - **Valutazione di aziende,**
    - **Diritto societario.**
  - **Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;**
  - **Servizi amministrativi;**

- **Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti**

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI

Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 04

IPERAMMORTAMENTO

Maggiorazione del 150% del costo dei beni strumentali nuovi prorogato fino al 30 settembre 2018

La Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto la maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, se l'acquisto viene effettuato entro il 31 dicembre 2017. La maggiorazione del 150% è ammessa anche se viene pagato un acconto almeno pari al 20% dell'ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017, con il successivo acquisto del bene strumentale che deve essere posto in essere entro il 30 giugno 2018. La L. 123/2017 ha ampliato la possibilità di fruire della maggiorazione del 150% per gli stessi beni già identificati dalla Legge di Stabilità, nel caso in cui venga pagato un acconto di almeno pari al 20% dell'ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017 ed il successivo acquisto del bene strumentale nuovo avvenga entro il termine ultimo del 30 settembre 2018.

(Legge 123 del 03/08/2017 di conversione del D.L. 91 del 20/06/2017, G.U. n. 188 del 12/08/2017)

SABATINI-TER

Estensione dei termini per il completamento degli investimenti materiali in tecnologie digitali

Il Mise ha apportato ulteriori integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. agevolazione "Sabatini-ter").

Le integrazioni si riferiscono ai termini per il sostenimento delle spese di "interconnessione" ed "integrazione", nel caso di richieste di contributo a fronte degli investimenti materiali in tecnologie digitali o sistemi di tracciamento di pesatura dei rifiuti elencati nella prima sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dell'allegato 6/A alla suddetta circolare n. 14036.

(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 95925, 31/07/2017)

PRINCIPI CONTABILI

Prevalenza della sostanza sulla forma per i soggetti che redigono il bilancio in base agli Oic

Il decreto del 3 agosto 2017 (con la relazione illustrativa) ha disposto l'applicazione ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali (diversi dalle micro-imprese) della norma contenuta nell'articolo 2, comma 1 del decreto del 1° aprile 2009 riferita ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali. Tale disposizione stabilisce che ai fini della determinazione del reddito di impresa imponibile assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio secondo il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. Con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto del 3 agosto 2017 sono fatti salvi i comportamenti non coerenti eventualmente tenuti. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

(MEF, decreto, 03/08/2017)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CONDOMINI

Enea, Comunicato, 24/07/2017: La documentazione per fruire delle detrazioni del 70%/75% può essere spedita all'Enea dal 15/09/2017

La detrazione Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, spetta per le parti comuni degli edifici condominiali nella misura del:

- 70% se i lavori interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- del 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

L'Enea ha pubblicato un *Vademecum* che spiega quali sono i requisiti generali e tecnici specifici per fruire della detrazione ed elenca la documentazione che va trasmessa e quella che va conservata. È possibile inviare ad Enea la relativa documentazione (allegati A ed E) tramite il portale http://finanziaria2017.enea.it a partire dal 15 settembre 2017.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI

Entro il 2 ottobre 2017 possibile inviare l'istanza per definire le liti fiscali pendenti

Entro il 2 ottobre 2017 i contribuenti interessati possono trasmettere la domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti e pagare l'intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai 2.000 euro). La definizione agevolata è possibile solo per le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti di valore indeterminabile e quelle senza importi da versare, come, ad esempio, quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all'interno della sezione "Servizi per > Richiedere", utilizzare la funzione *"Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (articolo 11, D.L. 50/2017)"* per la compilazione e la trasmissione.

(Agenzia delle Entrate, comunicato, 09/08/2017)

ACE

Disciplina aggiornata per il calcolo dell'aiuto alla crescita economica

L'aiuto alla crescita economica è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'obiettivo di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio. La revisione della disciplina ACE si è resa necessaria alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2017 al meccanismo applicativo per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria. Ai fini del calcolo dell'incremento di capitale proprio rilevano gli effetti derivanti dalla nuova modalità di contabilizzazione dei costi di ricerca e pubblicità. Le disposizioni del nuovo decreto sostituiscono quelle del D.M. 14 marzo 2012. È prevista una clausola di salvaguardia che fa salvi i comportamenti adottati dalle imprese nei periodi di imposta 2016 e precedenti.

(MEF, decreto 03/08/2017, G.U. n. 187 dell'11/08/2017)

DEDUCIBILITA' COMPENSI AMM.RI CON APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO

Per la Cassazione in caso di pag.to con bonifico bancario fa fede la data di accredito al beneficiario

In base a quanto stabilito dall'art. 95 c. 5 del TUIR, i compensi amm.ri delle società di capitali, sono deducibili dal reddito d'impresa secondo il criterio di cassa; per rispettare detto principio l'Agenzia delle Entrate con la C.M. 57/E del 2001, ha affermato che i compensi erogati entro il 12 gennaio di ciascun anno, concorrono alla formazione del bilancio dell'anno precedente.

Con la sentenza n. 20033 del 11.08.17, la Corte di Cassazione ha ribadito tale principio affermando però che **in caso di pagamento del compenso con bonifico bancario, l'importo è deducibile**, secondo il principio di cassa allargato, **nell'esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario** non rilevando la data di pagamento o di valuta.

In particolare è necessario prestare attenzione al **pagamento con bonifico** di compensi amm.ri entro il 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui si riferiscono, in quanto se le somme sono accreditate oltre il suddetto termine sono deducibili nell'esercizio di pagamento.

(*Tale criterio di cassa allargato, non è applicabile agli amm.ri professionisti iscritti ad albi professionali, ai quali il compenso, ai fini della deducibità nell'esercizio, deve essere erogato tassativamente entro il 31/12, rispettando comunque gli stessi termini in caso di pagamento tramite bonifico bancario*)

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani